



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. III

(ESTRATTO)

SIMONE SCAGLIARINI

LA CORTE E LA TECNICA LEGISLATIVA

13 SETTEMBRE 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Simone Scagliarini
La Corte e la tecnica legislativa*

ABSTRACT: *The [judgment n. 110/2013](#) represents a fundamental step in the jurisprudence on legal drafting, as for the first time the Court affirms that the unclarity of the law determines its unreasonableness (and, consequently, its illegitimacy). The paper identifies further parameters that lead to the same conclusion reached by the Court and emphasises the need, from now on, to define the cases in which the obscurity of the law is so severe as to determine its unconstitutionality. This activity is to be performed by the Court with extensive use of its self-restraint.*

SOMMARIO: 1. Una legge incomprensibile viola la Costituzione? – 2. I precedenti giurisprudenziali: l'incostituzionalità sulla base di specifici parametri costituzionali. – 3. L'irragionevolezza della legge oscura... – 4. ... e la sua illegittimità in relazione (anche) ad altri parametri generali. – 5. Un parametro in attesa (della definizione) del proprio vizio: le prospettive del giudizio sulle leggi oscure.

1. *Una legge incomprensibile viola la Costituzione?*

La [sentenza n. 110 del 2023](#) risolve quattro questioni sollevate nel ricorso del Governo avverso la legge di stabilità regionale del 2022 del Molise (l.r. n. 8/2022), perlopiù attinenti a profili di finanza pubblica, ed in particolare alla copertura finanziaria di alcune disposizioni. Il punto, però, sul quale intendo soffermarmi in questa sede è l'unico ad avere un oggetto diverso, ovvero la conformità a Costituzione dell'art. 7, comma 18, di detta legge, ai sensi del quale «[n]elle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo è ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti consolidati preesistenti»: formulazione, questa, ad avviso del ricorrente, talmente incomprensibile, da ridondare in irragionevolezza assoluta della norma, in contrasto, pertanto, con l'art. 3 Cost.

Ebbene, l'oggetto, *in parte qua*, del ricorso governativo è il comma finale di una disposizione già di per sé degna di nota per la sua difformità rispetto alle regole di buona tecnica legislativa, presentandosi marcatamente eterogenea e, conseguentemente, priva di una (piena) corrispondenza tra rubrica e contenuto. L'art. 7 della legge, infatti, intitolato “Modifica di leggi regionali”, interviene puntualmente sul testo di una pluralità di atti normativi, il cui oggetto va dall'edilizia sociale al trasporto pubblico fino alle energie rinnovabili, ma alcuni dei suoi commi (da 5 a 14, peraltro parimenti caducati dalla Consulta in altra parte della sua pronuncia) dettano una disciplina sostanziale in tema di protezione civile, mentre il comma 18 *de quo*, senza in realtà abrogare o integrare precedenti atti normativi, si limita, per quanto si può intuire, a prevedere la possibilità di interventi edilizi in deroga. Questo elemento non è secondario, perché il contesto evidenzia come la collocazione della norma impugnata non consenta il ricorso al criterio dell'interpretazione sistematica: tale comma, infatti, è situato in un insieme talmente variegato ed eterogeneo di disposizioni, che, in mancanza di richiami a precedenti leggi, appare assai arduo riuscire a capire a quali zone, piani e opere esso si riferisca o a quale adempimento corrisponda l'acronimo V.A.,

* 

avente ad oggetto un “tematismo”, lemma che, secondo quanto registra il Vocabolario della lingua italiana¹, appartiene in realtà esclusivamente al linguaggio musicale².

In questo frangente, l’elemento di maggiore interesse della pronuncia è dato dal fatto che, per la prima volta, il giudice delle leggi decide di affrontare *ex professo* la questione della rilevanza costituzionale della tecnica legislativa³, quanto meno sotto il profilo della illegittimità della legge (totalmente) oscura, e lo fa accogliendo la questione prospettata dal Governo ricorrente con una argomentazione che si snoda lungo tre passaggi, ovvero: a) la ricostruzione dei precedenti in materia, finora basati su singoli parametri specifici di talune branche dell’ordinamento; b) l’affermazione dell’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, delle leggi «irrimediabilmente oscure»; c) il richiamo, *ad adiuvandum*, di sentenze di giudici costituzionali stranieri⁴ che giungono, con argomenti analoghi, alle stesse conclusioni della Consulta. Nel seguito di queste note mi soffermerò esclusivamente sui primi due punti, che offrono l’occasione per sviluppare il ragionamento della Corte e – ritengo – individuare, anche in vista di eventuali future impugnazioni, ulteriori parametri, solo in parte qui accennati, che rafforzano la conclusione in termini di illegittimità cui è giunto il Collegio.

2. I precedenti giurisprudenziali: l’illegittimità della legge sulla base di specifici parametri costituzionali.

Il primo passaggio del ragionamento della Consulta consiste nella ricostruzione delle proprie precedenti pronunce di accoglimento in relazione al vizio della incomprendibilità della legge⁵, tutte accomunate dalla caratteristica di fondarsi su un parametro specifico dell’ambito materiale su cui la normativa impugnata insiste e pertanto, non a caso, per la maggior parte relative alla mancanza di chiarezza di una norma incriminatrice, in violazione dell’art. 25 Cost., sotto il profilo della determinatezza dei precetti penali.

In particolare, analizzando per prime proprio le decisioni assunte in questa materia, la Corte prende le mosse dalla [sentenza n. 96 del 1981](#), che aveva caducato la norma che prevedeva il reato di plagio per la mancanza «della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati», con la conseguente oscurità del testo e la difficile prefigurazione, *a priori*, dei comportamenti previsti e puniti.

Il Collegio richiama poi la celebre [pronuncia n. 185 del 1992](#), nella quale veniva dichiarata la illegittimità di una disposizione incriminatrice contenente un rinvio errato, poiché «l’errore materiale di

¹ V., per esempio, N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, XII ed., Bologna, 2021, *ad vocem*, 2390.

² Anche se, a ben vedere, il termine compariva già (e solo) nella legge regionale del Molise n. 24 del 1989, che tuttavia non è minimamente citata nel testo normativo e che è stata richiamata dalla difesa regionale soltanto in occasione dell’udienza pubblica.

³ Accogliendo l’auspicio formulato più di trent’anni or sono da G. U. RESCIGNO, *L’errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, in *Giur. cost.*, 1992, 2418.

⁴ Per la precisione, il *Conseil constitutionnel* francese, nella cui giurisprudenza si afferma che «l’accessibilità e l’intellegibilità della legge rappresentano principi di rango costituzionale, che impongono al legislatore di adottare disposizioni sufficientemente precise al fine di proteggere gli individui dal rischio di applicazioni arbitrarie delle leggi» ed il *Bundesverfassungsgericht* tedesco, il quale «da molti decenni ormai riconosce l’esistenza di un mandato costituzionale di “precisione” e “chiarezza normativa”, in base al quale le disposizioni di legge debbono essere formulate in modo tale da: a) consentire ai loro destinatari di comprendere il loro significato e di regolare di conseguenza la loro condotta, b) disciplinare e limitare efficacemente l’attività della pubblica amministrazione, e c) consentire all’autorità giudiziaria di esercitare il proprio potere di controllo sull’attività dell’amministrazione sulla base di criteri giuridici prestabiliti».

⁵ Il riferimento è al punto 4.3.2 del *Considerato in diritto*.

redazione del testo legislativo [...] costituisce per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale»⁶.

Infine, sono menzionati altri due precedenti, quali le [sentenze nn. 34 del 1995](#) e [25 del 2019](#), l'ultima delle quali merita di essere segnalata perché, pur vertendosi sempre in materia penale, il parametro non è rappresentato dall'art. 25 Cost., ma dagli artt. 4 e 7 CEDU, a testimonianza di una tutela multilivello in questo ambito.

Peraltro, come il giudice delle leggi sottolinea nel prosieguo del suo argomentare, l'illegittimità costituzionale di precetti non sufficientemente puntuali è stata dichiarata in passato⁷ anche con riferimento alle misure di prevenzione, tanto sulla base del già citato art. 25 Cost., quanto dell'art. 13 della medesima Carta, oltre che di diverse disposizioni della CEDU.

Da ultimo, la Consulta annovera tra i propri precedenti rilevanti la [sentenza n. 70 del 2013](#), nella quale era censurata la formulazione della legge consistente nel differimento di un termine abrogativo già decorso, onde provocare la reviviscenza, per un tempo limitato, di una disciplina legislativa già abrogata⁸. In tal caso, la Corte individuava il *vulnus* nell'art. 97 Cost., stante la compromissione del buon andamento della Pubblica Amministrazione che una siffatta formulazione, per le incertezze che provocava, andava a determinare, sebbene, nella pronuncia odierna, appaia significativo che il Collegio ritenga di dover precisare che ciò avveniva «al metro dell'allora evocato parametro», quasi a lasciar intendere che la questione sarebbe risultata fondata anche con riferimento ad altri. Meno comprensibile, invece, è la ragione per cui, nello stesso passaggio dell'odierna decisione, si precisi anche che il [caso deciso nel 2013](#) faceva «specifico riferimento a leggi regionali»: certo, sul piano storico, ciò corrisponde al vero, dato che si trattava di una questione sollevata in via principale, ma il *dictum* della pronuncia ben può essere esteso a qualunque legge, anche dello Stato, non essendo implicati parametri vevoli solo per i legislatori regionali.

Sebbene non richiamato nella sentenza in commento, vi è in realtà un ulteriore precedente rilevante, che a mio avviso *optimo jure* si sarebbe potuto citare⁹, anche perché fondato su un parametro diverso da quelli finora emersi. Mi riferisco alla [sentenza n. 292 del 1984](#), relativa al caso di un inciso, contenente il richiamo (non solo ad un atto normativo ma anche) a successive modifiche e integrazioni, aggiunto dal Senato solo in sede di coordinamento finale (dopo la votazione), di modo che il testo approvato dai due rami del Parlamento appariva difforme¹⁰. Preme qui evidenziare come, nel punto 11 del *Considerato in diritto* di tale pronuncia, si sottolinei che detto coordinamento «viola la Costituzione, e precisamente [ne]gli artt. 70 e 72, tutte le volte che provochi, nelle sedi interpretative ed applicative, grave incertezza sul significato del testo». Dunque, si ha una violazione delle norme costituzionali che disciplinano l'*iter legis*, ogniquivolta interventi sul testo apportati in questa fase del procedimento conducano

⁶ Testualmente, punto 2 del *Considerato in diritto*. La sentenza è stata commentata, sotto il profilo che qui interessa, da R. GUASTINI, *Errore materiale del legislatore e interpretazione correttiva della legge penale*, in *Giur. cost.*, 1992, 1339 ss.; e G. U. RESCIGNO, *L'errore materiale*, cit., 2418 ss.

⁷ Per esempio, nella [decisione n. 24 del 2019](#).

⁸ La sentenza è stata commentata da M. PICCHI, *Tecniche normative e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione: dalla Corte costituzionale un nuovo impulso per preservare la certezza del diritto*, in [federalismi.it](#), n. 21/2013, e D. PARIS, *Il controllo del giudice costituzionale sulla qualità della legislazione nel giudizio in via principale, in le Regioni*, 2013, 828 ss., ai quali rinvio anche per una più dettagliata esposizione di una vicenda alquanto intricata.

⁹ Volendosi limitare alle decisioni in cui la cattiva redazione della legge – con la conseguente oscurità del testo – è direttamente oggetto delle censure della Consulta. Per una puntuale ricostruzione delle questioni affrontate nella giurisprudenza costituzionale in tema di tecnica legislativa, più latamente intesa, v. L. DI MAJO, *La qualità della legislazione tra regole e garanzie*, Napoli, 2019, 113 ss.

¹⁰ Per una più ampia ricostruzione della vicenda, sia consentito rinviare a R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa: un giudizio senza parametro?* in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Jovene, Napoli, 2008, 1751 ss.

all'impossibilità di ricostruire l'intenzione del legislatore e, quindi, in buona sostanza, all'incomprensibilità dell'atto normativo.

3. *L'irragionevolezza della legge oscura...*

Il richiamo di alcuni precedenti, da cui parte il ragionamento della Consulta, è finalizzato non solo a dimostrare che essa non è nuova a caducare atti legislativi a causa della loro incomprendibilità, ma anche ad anticipare il principale argomento con cui la Corte compie un gigantesco passo in avanti nel postulare la necessità costituzionale della chiarezza dei testi normativi, laddove essa afferma che «deve più in generale ritenersi che disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost.». Tale conclusione, infatti, come scrive la Consulta stessa, è raggiunta «anche alla luce dei precedenti appena rammentati» con i quali si pone perfettamente in linea, come si deduce da diversi passaggi di essi¹¹, nei quali l'illegittimità derivante da un vizio di cattiva formulazione del testo, a qualunque parametro fosse ancorata, finiva comunque per ridondare in irrazionalità o irragionevolezza della disciplina, quasi in un rapporto di specie a genere¹². Da qui, allora, la sussunzione, effettuata con la pronuncia in commento, delle specifiche ipotesi finora individuate in un più ampio parametro in grado di assorbire (tutti?) i difetti di tecnica legislativa di gravità tale da determinare l'assoluta incomprendibilità della legge, giacché «sarebbe errato ritenere che tale esigenza [di intellegibilità delle norme] non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca *ex ante*, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela»¹³.

Beninteso, come precisa la Corte, onde evitare che la propria decisione, se male interpretata, possa innescare un profluvio di questioni sollevate in relazione a norme di non agevole interpretazione, di cui certo non vi è carenza, ogni atto normativo «presenta margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ciò comporti la sua illegittimità costituzionale», restando in capo alla giurisprudenza il compito imprescindibile di provvedere, attraverso i consueti canoni ermeneutici, all'esegesi dei testi normativi ed alla loro interpretazione¹⁴. Tuttavia, la discrezionalità del giudice, ma

¹¹ Per fare qualche esempio, si veda il punto 2 del *Considerato in diritto* della [sentenza n. 185 del 1992](#), ove si legge che vi sono «requisiti minimi di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto penale - che rappresentano anche, peraltro, requisiti minimi di *razionalità* dell'azione legislativa»; o il punto 4 del *Considerato in diritto* della [pronuncia n. 70 del 2013](#), laddove si parla di «manifestamente *irrazionale* esercizio della discrezionalità legislative»; od ancora il punto 11 del *Considerato in diritto* della [sentenza n. 24 del 2019](#) in cui si censurano «fattispecie normative [che] non sarebbero in grado di indicare con sufficiente precisione i presupposti delle misure in questione, sì da non consentire ai loro destinatari di poterne *ragionevolmente* prevedere l'applicazione» (corsivi miei). Già E. LONGO, *Il contributo della Corte costituzionale alla qualità della normazione*, in P. Caretti (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2007. La qualità della regolazione*, Torino, 2009, 58, del resto, sottolineava come nella giurisprudenza costituzionale «la chiarezza [...] è assunta come derivato della ragionevolezza».

¹² Incidentalmente, si osservi la forte analogia con la giurisprudenza in tema di ammissibilità delle richieste referendarie, in cui la Consulta è solita far derivare dalla mancanza di chiarezza del quesito la sua inammissibilità, laddove tale vizio, secondo quanto rilevava già R. PINARDI, *Giudizio di ammissibilità e razionalità delle richieste di referendum*, in *Dir. soc.*, 1988, 620 ss., costituisce, per l'appunto, una *species* del più ampio *genus* della sua irrazionalità.

¹³ Punto 4.3.3 del *Considerato in diritto* della sentenza in esame.

¹⁴ Sottolinea al riguardo P. C(OSTANZO), [Ancora un \(notevole\) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo \(osservazioni minime a prima lettura di Corte cost. n. 110/2023\)](#), in questa [Rivista](#), 2023/II, 461, nel commentare la sentenza, che è «evidente, nel ragionamento della Consulta, come ad una siffatta "resa" interpretativa potrebbe giungersi solo dopo aver messo in campo tutti gli strumenti interpretativi che l'ordinamento fornisce ed impone».

anche della P.A.¹⁵, essendo solo apparentemente vincolata da un dettato normativo incomprensibile, si tramuta in arbitrio (in violazione dei principi di legalità e separazione dei poteri, secondo quanto scrive il Collegio, collocando per tale via una questione apparentemente tecnica, come la formulazione dei testi normativi, in diretto rapporto con i cardini di un ordinamento democratico), ogniquale volta «il significato delle espressioni utilizzate in una disposizione – nonostante ogni sforzo ermeneutico, compiuto sulla base di tutti i comuni canoni ermeneutici – rimanga del tutto oscuro, con il risultato di rendere impossibile all'interprete identificare anche solo un nucleo centrale di ipotesi riconducibili con ragionevole certezza alla fattispecie normativa astratta»¹⁶. In buona sostanza, solo in presenza di disposizioni che – secondo quanto precisato dalla Consulta – risultino *irrimediabilmente* oscure e, pertanto, producano una situazione di incertezza *intollerabile*, si versa in una ipotesi di vera e propria illegittimità costituzionale, per mancanza dei requisiti minimi di razionalità dell'azione legislativa, in spregio dell'art. 3 Cost.

La posizione espressa dalla Corte, a ben vedere, non giunge del tutto nuova. Seppure in un contesto di diffuso scetticismo sulla configurabilità di un vizio di legittimità costituzionale in relazione all'oscurità della legge¹⁷, già in passato non è comunque mancato, in dottrina, chi ha sostenuto che, almeno in talune occasioni, proprio il principio di ragionevolezza avrebbe potuto offrire alla Consulta l'arma per sindacare leggi incomprensibili¹⁸. Tesi, peraltro, cui ho già avuto modo, in altra sede¹⁹, di aderire, con l'importante

¹⁵ Come la Corte aveva sottolineato già nella [sentenza n. 70 del 2013](#), tra i precedenti qui richiamati, come visto *supra*, al paragrafo 2.

¹⁶ Entrambi i passaggi citati si rinvencono nel punto 4.3.4 del *Considerato in diritto*.

¹⁷ Tra gli Autori che si esprimono in questa direzione v., almeno, con varie sfumature, R. GUASTINI, *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?* in *le Regioni* 1986, 1098; F. SORRENTINO, *Incertezza del diritto o mera oscurità della legge?* in *Giur. cost.* 1986, 565; G. SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *Rass. parlam.* 1997, 1035 ss.; M. RUOTOLO, *La progettazione legislativa. Un'esigenza di rilievo costituzionale?* in *Giur. it.*, 2000, 1044 ss.; V. PAMIO, *Corte costituzionale e tecniche legislative. Il triennio 2002-2004*, in *Dir. soc.* 2005, 121 ss.; P. TORRETTA, *Qualità della legge e informazione parlamentare. Contributo allo studio dell'indagine conoscitiva nel procedimento legislativo*, Napoli, 2007, 75; R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in *Foro it.*, 2008, spec. 1424 ss., il quale parla di una sostanziale «inidoneità del giudizio costituzionale» quale forma di giustiziabilità della cattiva redazione delle leggi; nonché L. DI MAJO, *La qualità della legislazione*, cit., 199 ss., che insiste particolarmente sulla mancanza di un parametro espresso. *Contra*, P. COSTANZO, *Il fondamento costituzionale della qualità della normazione (con riferimenti comparati e all'UE)*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2009, 183, vede la qualità della legge «come implicazione necessaria del sistema, individuando in essa un obiettivo costituzionalmente rilevante affinché altri principi e regole di diretta ed incontestabile portata parametrica siano tenuti presenti nella produzione legislativa».

¹⁸ Cfr., in tal senso, A. CERRI, *Tecnica legislativa e giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *L'educazione giuridica. V – Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, Napoli, 1987, 249 ss., il quale sottolineava l'importanza razionalizzatrice dell'intervento della Corte in un ordinamento incoerente, sordinato o incongruente; A. D'ALOIA - P. MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti intorno ad una questione aperta*, in V. Coccozza - S. Staiano (a cura di), *I rapporti tra parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000*, tomo II, Torino, 2001, 858 ss.; A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, V ed., 2014, 101; e F. DAL CANTO, *La qualità della normazione e i suoi custodi*, in M. Cavino, L. Conte (a cura di), *La tecnica normativa tra legislazione e giudici. Atti del Seminario di Novara 15-16 novembre 2013*, Napoli, 2014, 88, il quale afferma che «se la norma è irrimediabilmente incomprensibile sarà sempre irrimediabilmente irragionevole». Analogamente, ma su posizioni assai più caute, V. CAIANIELLO, *Il drafting delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. trim. sc. amm.*, 1999, 18, il quale propende per l'irragionevolezza della legge oscura solo in casi estremi di assoluta oscurità; e R. ROMBOLI - S. PANIZZA, *Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali: il punto di vista della giurisprudenza costituzionale*, in A. Ruggeri - L. D'Andrea - A. Saitta - G. Sorrenti (a cura di), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Atti dell'incontro di studio svoltosi a Messina il 14 dicembre 2006*, Torino, 2007, 224 ss., che ammettono la sindacabilità, in forza del criterio di ragionevolezza, delle sole leggi intrinsecamente contraddittorie. *Contra*, in relazione alla sentenza qui in commento, M. MILANESI, [L'incostituzionalità delle «disposizioni irrimediabilmente oscure»: Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 110/2023](#), in questa [Rivista](#), 2023/II, 730 ss., il quale ritiene che per tale via si giungerebbe ad una dilatazione eccessiva del concetto di ragionevolezza.

¹⁹ Cfr. R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi*, cit., 1764.

precisazione, tuttavia, che, rispetto ad alcuni degli Autori in parola, mi parrebbe più adeguata un'interpretazione più ampia, che porti a ritenere incostituzionale per irragionevolezza sia la legge totalmente incomprensibile, sia quella “semplicemente” (e irrimediabilmente) contraddittoria od incoerente, giacché ne deriverebbe allo stesso modo l'impossibilità di comprensione della sua portata normativa.

Pur apprezzando, per conseguenza, il pronunciamento del giudice delle leggi, mi sembra utile evidenziare come vi siano, in realtà, anche altri argomenti, *ad adiuvandum*, che portano a concludere nel senso dell'illegittimità di leggi oscure, sia in relazione a singoli parametri che riguardano specifici vizi, ulteriori rispetto a quelli emergenti dai precedenti che la Corte richiama, sia, in aggiunta al principio di ragionevolezza, per concludere nel senso di una generale contrarietà a Costituzione di normative non intelleggibili. Rinviando, per i primi, alla ricostruzione svolta in altre sedi²⁰, mi concentrerò qui sui secondi, sia perché, a due di essi, nella decisione in commento la Corte dedica un fugace cenno, che a mio avviso avrebbe meritato invece un ben maggiore sviluppo, sia perché, in ogni caso, la loro portata generale risulta assorbente rispetto a parametri di carattere più specifico.

4. ... e la sua illegittimità in relazione (anche) ad altri parametri generali.

Se una legge oscura è certamente irragionevole in sé, poiché tradisce la stessa ragion d'essere di esercizio della funzione legislativa, non consentendo di fatto ai destinatari del provvedimento di adeguarsi alle sue prescrizioni, mi pare che tale vizio comporti, al contempo, la violazione di almeno altri tre parametri, di eguale natura trasversale, che è bene evidenziare, sia per rafforzare il *decisum* della Corte, sia come spunto di riflessione per la sollevazione futura di ulteriori questioni.

(A) Anzitutto, a venire in rilievo è il principio, di rango costituzionale per quanto privo di enunciazione esplicita nella Carta²¹, della certezza del diritto²², nella sua accezione di riconoscibilità ed intelligibilità del dettato normativo²³.

Del resto, è il concetto stesso di legge oscura ad evocare immediatamente i risvolti problematici in termini di incertezza per i destinatari e gli operatori del diritto, come del resto fugacemente scrive il Collegio nella sentenza in commento, laddove si evidenzia come le «disposizioni irrimediabilmente oscure» siano «friere di intollerabile incertezza», mentre appare necessario che l'interprete possa «identificare anche solo un nucleo centrale di ipotesi riconducibili con ragionevole certezza alla

²⁰ Ovvero S. SCAGLIARINI, *Il Presidente e la tecnica legislativa*, in *Dir. pubbl.*, 2005, 273 ss.; e R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi*, cit., 1751 ss.

²¹ Ma pur sempre, si badi, presupposto da diverse disposizioni di essa, come per esempio l'art. 25 Cost., che di fatto altro non fa che declinare in ambito penalistico il concetto di certezza del diritto, o da quelle disposizioni che prevedono la pubblicazione delle leggi (art. 73), delle fonti regionali (art. 123) e delle stesse sentenze del giudice costituzionale (art. 136), dimostrando che la conoscibilità di tali atti è requisito indefettibile. Per una ricostruzione più dettagliata di questo aspetto, mi sia concesso di rinviare a R. PINARDI - S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi*, cit., 1768 ss.

²² Per l'invocazione di questo parametro quale possibile arma a disposizione della Corte per sindacare normative non comprensibili v. R. DICKMANN, *Procedimento legislativo e coordinamento delle fonti*, Padova, 1997, 395 ss., che richiama altresì, come la Corte nella sentenza qui in commento, anche le conseguenti implicazioni in termini di legalità; M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 2002, 117 ss., il quale non nasconde tuttavia anche le difficoltà con cui la giustiziabilità delle norme di *drafting* nel processo costituzionale inevitabilmente si scontra; A. D'ALOIA - P. MAZZINA, *Qualità della legge*, cit., 843 ss.; A. TOSCANO, *Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge. Alcune riflessioni su forma di stato e fonti del diritto*, Milano, 2012, 38; nonché, da ultimo, M. MILANESI, *L'incostituzionalità*, cit., 732 ss.

²³ Su questa specifica declinazione della certezza, rinvio, per tutti, alle considerazioni di A. PIZZORUSSO, *Certezza del diritto. II. Profili applicativi*, in *Enc. giur.*, 1988, 4 ss.; e A. RUGGERI - C. SALAZAR, voce *Certezza del diritto*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 846.

fattispecie normativa astratta»²⁴. È vero che, in un passato non così lontano, si era concluso che «nel sistema italiano è precluso alla Corte annullare una legge richiamando espressamente il solo principio di certezza»²⁵ sulla base della considerazione che essa, pur richiamando spesso il principio in questione²⁶, non ne aveva mai fatto un uso concreto quale parametro nel proprio giudizio, ricorrendo, piuttosto, per sanzionarne la violazione, vuoi allo schema della ragionevolezza, come nella sentenza in commento, vuoi ad altri parametri rispetto ai quali la certezza si pone semplicemente come argomento *ad adiuvandum*.

Due circostanze, però, pur nella perdurante assenza di pronunce del giudice delle leggi che abbiano accolto questioni formulate in relazione al solo principio *de quo*, mi paiono essere indice di una mutata sensibilità della Consulta, cui basterebbe un ultimo ma definitivo passo, che in questa sede essa non ha avuto il coraggio di compiere, per giungere a dichiarare l'illegittimità di una legge per contrasto con la certezza del diritto.

In primo luogo, è assai significativo che, già nella [Relazione sulla giustizia costituzionale nel 2003](#), l'allora presidente Gustavo Zagrebelsky abbia dato risalto a quello che, in realtà, altro non era se non un *obiter dictum* della [sentenza n. 314 del 2003](#), fino a dedicare, allo stesso, un paragrafo a sé stante della Relazione intitolato «Aspetti di *drafting* dei testi normativi». Ed è proprio in tale passaggio che si legge che la Corte ha voluto, con la menzionata pronuncia, porsi nel solco di una «linea giurisprudenziale propria di altre Corti che considerano *costituzionalmente illegittime, in quanto in violazione del principio di certezza del diritto*, le formule legislative che valgono a dissimulare la portata normativa».

In secondo luogo, e soprattutto, nella [sentenza n. 253 del 2015](#), a fronte di un ricorso regionale che contestava la validità di un atto normativo per violazione dei principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto, con un'endiadi che esplicita in modo lampante il discorso che vado facendo, la Consulta non si pone il minimo problema a svolgere il suo sindacato in relazione a detto parametro, salvo rigettare nel merito la questione²⁷, dimostrando così definitivamente che il principio in parola è pienamente idoneo ad essere utilizzato nel giudizio sulle leggi.

Di questi precedenti non vi è traccia nella pronuncia odierna, che preferisce, come si è visto, forse anche per il timore di incorrere in extrapetizione, percorrere i più rodati (ancorché non per questo meno impervi) sentieri della ragionevolezza²⁸. Senonché, così facendo, a mio avviso la Corte ha perso l'occasione per affermare, *apertis verbis*, la rilevanza di un principio implicito che, proprio in relazione alla formulazione dei testi normativi, riveste una importanza nient'affatto secondaria.

(B) Un ulteriore parametro, a valenza generale, la cui applicazione dovrebbe condurre all'illegittimità delle leggi oscure è dato dall'art. 24 Cost. Il diritto di agire a difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, infatti, appare gravemente ed irrimediabilmente compromesso da atti normativi incomprensibili, a fronte

²⁴ Rispettivamente punti 4.3.3 e 4.3.4 del *Considerato in diritto* (corsivi miei). Del resto, anche in altre occasioni la giurisprudenza costituzionale ha offerto argomenti importanti in questa direzione, se è vero che, allorché il giudice delle leggi si è trovato ad invocare la chiarezza normativa, esso ha sempre (e giustamente) esplicitato il collegamento che una buona tecnica redazionale ha con la certezza del diritto. Lo dimostrano, a tacer d'altre, la [sentenza n. 31 del 1983](#), ove si legge che «la chiarezza del dettato normativo contribuisce alla certezza del diritto e riduce le occasioni di controversie» (*Considerato in diritto*, punto 2), ovvero la successiva [decisione n. 171 del 1987](#), nella quale la chiarezza è definita «contributo essenziale alla certezza del diritto» (*Considerato in diritto*, punto 2). Già P. DAMIANI, *La certezza del diritto come parametro nei giudizi di costituzionalità. Le esperienze italiana e spagnola al confronto*, in *Giur. cost.*, 1999, 2350, evidenziava, in tal senso, come il rilievo crescente del principio *de quo* nelle pronunce della Consulta fosse legato alla diffusa oscurità del linguaggio legislativo

²⁵ Testualmente, P. DAMIANI, *La certezza del diritto*, cit., 2359; ma già L. PEGORARO, *Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, 1988, 41, sottolineava come, a fronte di leggi incerte, la Corte le possa annullare con riferimento a specifici parametri violati.

²⁶ A partire fin dalla [sentenza n. 129 del 1957](#), che lo qualifica in termini di «preminente interesse pubblico».

²⁷ Si veda il punto 3.3. del *Considerato in diritto*.

²⁸ Si osservi, per inciso, come in dottrina non sia mancato chi già risolveva la mancanza di certezza del diritto, conseguente all'oscurità della legge, nella sua irragionevolezza: cfr. F. DAL CANTO, *La qualità della normazione*, cit., 88.

dei quali i destinatari non sono in grado di distinguere ciò che è loro permesso da ciò che è loro vietato. Tanto più che, proprio in uno dei precedenti richiamati – la [sentenza n. 34 del 1995](#) – la Consulta, dopo aver rilevato l’illegittimità della legge (penale) oscura per contrarietà all’art. 25 Cost., aveva comunque voluto precisare che «dalla indeterminatezza della previsione normativa discende anche la denunciata violazione del diritto di difesa»²⁹.

Un cenno in tal senso, d’altro canto, si legge anche nel punto 4.3.6 del *Considerato in diritto* dell’odierna sentenza, allorché la Corte, dopo aver ribadito che l’indeterminatezza dei presupposti applicativi della norma «non fornisce alcun affidabile criterio guida alla pubblica amministrazione nella valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato, in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con esigenze minime di eguaglianza di trattamento tra i consociati» evidenzia però anche come l’oscurità della legge «rende arduo al privato lo stesso *esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio* contro l’eventuale provvedimento negativo della pubblica amministrazione, proprio in ragione dell’indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurarli tutela contro l’uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (corsivo mio).

Ora, anche rispetto a questo parametro, può ipotizzarsi che la mancata citazione esplicita ed il ricorso ad esso quale fondamento della declaratoria di incostituzionalità siano da imputarsi alla volontà di non deviare dalla cornice tracciata nella *quaestio* sollevata dal Governo. Purtuttavia, mi pare che il riferimento che si legge tra le righe della pronuncia della Corte sia chiaro e possa offrire a futuri giudici *a quibus* (o al ricorrente in un giudizio in via principale) spunti ulteriori di argomentazione nel senso dell’illegittimità di atti normativi affetti da una totale incomprendibilità.

(C) Un ultimo parametro a mio avviso utilizzabile per la declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi oscure, del quale, a differenza dei precedenti, non si trova invece alcuna traccia nella pronuncia in esame, è rappresentato dalla disposizione di cui all’art. 54, comma 1, della Carta fondamentale, ai sensi del quale, come noto: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Ma se i cittadini non riescono oggettivamente ad obbedire ad una legge, a causa della formulazione non comprensibile di essa, *quid iuris* a fronte di una norma costituzionale che ne richiede il rispetto? Al riguardo credo vadano formulate due considerazioni, convergenti nel portare a ritenere che la legge oscura violi anche l’art. 54 Cost.³⁰

In primo luogo, infatti, va ricordato un celeberrimo precedente, del quale pure non vi è traccia nella sentenza odierna, ovvero la [decisione n. 364 del 1988](#), con la quale, come noto, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 c. p. nella parte in cui non esclude dalla generale irrilevanza l’ignoranza inevitabile delle norme di legge che dipenda da fattori oggettivi, tra i quali viene richiamata proprio l’oscurità del testo. Dal che si ricava inevitabilmente che, in presenza di disposizioni incomprensibili (e non solo di carattere penale³¹), si crea una situazione di “legittima illegalità”, nella quale diviene lecito per il cittadino (e non potrebbe essere altrimenti) disobbedire alla legge: in palese contraddizione, però, con la norma costituzionale che richiede invece ad ognuno di rispettarla.

In secondo luogo (e più in generale), si impone una osservazione di ordine latamente sociologico e culturale. Le leggi oscure, infatti, oltre a correre il rischio di venir scoperte ed utilizzate *pro domo sua* da

²⁹ Punto 4 del *Considerato in diritto*.

³⁰ Per un cenno in questa direzione v. A. TOSCANO, *Chiarezza, omogeneità e retroattività*, cit., 40.

³¹ Giacché, come chiarisce la Consulta nella [sentenza n. 364](#), «il dovere d’osservare le leggi penali [...], per i cittadini, è specificazione di quello d’osservare le leggi della Repubblica, sancito dal primo comma dell’art. 54 Cost.» e, altrettanto espressamente, «se il cittadino, nei limiti possibili, si è dimostrato ligio al dovere (*ex art. 54, primo comma Cost.*) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è “inevitabile” e, pertanto, scusabile» (*Considerato in diritto*, rispettivamente punti 14 e 18): dunque il ragionamento ha carattere generale e va ben oltre il mero profilo penalistico.

chiunque, bisognoso di appigli o cavilli legali³², vi si imbatte, conseguono un ulteriore e pericoloso effetto, poiché ingenerano, inevitabilmente, nei consociati la sfiducia in generale nel legislatore e dunque finiscono, indirettamente, per indebolire tutte le leggi che i cittadini sono portati a non rispettare. Dato che, come è probabile, colui che cerchi di adeguarsi a quanto prescritto da una norma senza riuscirvi a causa della sua oscurità, sarà portato in altre occasioni a non curarsi del diritto vigente, ma ad agire come meglio crede.

Sulla base (e nei limiti) di quanto sin qui argomentato, mi pare si possa concludere che, a fronte di norme incomprensibili, che i cittadini inevitabilmente e legittimamente potranno non rispettare, la Corte costituzionale ben potrebbe accogliere la questione sollevata anche per contrasto con l'art. 54 della Costituzione.

5. *Un parametro in attesa (della definizione) del proprio vizio: le prospettive del giudizio sulle leggi oscure.*

La sentenza che stiamo esaminando, come emerso più volte, segna quindi un punto di svolta nella soluzione della *vexata quaestio* della giustiziabilità delle norme di tecnica legislativa nel giudizio sulle leggi³³. Prospettando, pertanto, una soluzione³³ che a mio avviso deve ritenersi corretta, ma che potrebbe andarsi viepiù consolidando con gli ulteriori sviluppi che ho testé suggerito.

Affermare che le leggi oscure sono incostituzionali, tuttavia, non è che il primo – e logicamente indispensabile – passaggio, che apre però ora una questione assai complessa, cui la Corte dovrà dare progressive risposte, per definire quale sia il livello di difficoltà ermeneutica tollerabile e quando invece debba ritenersi varcata quella soglia che conduce alla totale e insanabile oscurità (e, conseguentemente, all'illegittimità costituzionale). Laddove, in ciò, si porrà in qualche modo anche la questione di definire quali vizi di cattiva tecnica legislativa possano ridondare in incostituzionalità.

A ben vedere, il Collegio pare non ignorare affatto il problema, tanto che, dopo aver appunto chiarito, in via peraltro puramente astratta, la distinzione tra mera difficoltà ermeneutica e totale oscurità, esamina tre ipotesi specifiche.

È il caso, anzitutto, delle clausole generali, di cui viene garantita la possibilità di utilizzo quali strumenti «programmaticamente apert[i] a “processi di specificazione e di concretizzazione giurisprudenziale”», come stabilito già nella recente decisione sulla clausola di buona fede di cui all'art. 1337 cod. civ. ([sentenza n. 8 del 2023](#)). Il che, se certamente è condivisibile nella misura in cui si preserva il ricorso a strumenti indubbiamente utili, quando non indispensabili, soprattutto in una società liquida in continua evoluzione, onde assicurare una qualche flessibilità all'operatore del diritto e la capacità della norma di adattarsi ad una pluralità di situazioni difficilmente tipizzabili³⁴, finisce però semplicemente per spostare il problema, che diviene a questo punto quello di individuare quando la clausola sia talmente generale da rendere di fatto arbitraria ogni decisione fondata su di essa, valutazione da svolgersi con un rigore naturalmente maggiore allorché si verta nell'ambito della responsabilità penale.

Ma anche il ricorso a terminologie tecniche, proprie di linguaggi specialistici, è preso in esame dal giudice delle leggi, che ne esclude l'illegittimità ogniqualvolta, pur rendendo il discorso di difficile comprensione al *quisque de populo*, esso consenta di fare fronte alla complessità della materia da regolare

³² Come non pensare alla figura d'apontiana di Bartolo, in *Le nozze di Figaro* splendidamente musicate da Mozart, il quale, accondiscendendo al tentativo di far saltare appunto il matrimonio *de quo*, afferma «se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà?»

³³ Imputabile, come evidenzia P. C(OSTANZO), [Ancora un \(notevole\) avanzamento](#), cit., 461, al fatto che le norme di tecnica legislativa «raramente risultano esplicitate in sede normativa e tampoco a livello costituzionale, originando le note incertezze circa la loro reale parametricità in un giudizio sulla validità della legge» poiché «anche i testi costituzionali più inclini ad inquadrare nel dettaglio il procedimento legislativo solitamente si preoccupano dei puri aspetti procedurali».

³⁴ Sul tema, per tutti, v. l'ampia trattazione di F. PEDRINI, *Le “clausole generali”. Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna, 2013, spec. 63 ss. per le considerazioni sulle clausole generali come tecnica legislativa.

con il rigore della sua disciplina. Laddove, nella normativa scrutinata nel caso al nostro esame, il problema nasceva non tanto dall'uso di una terminologia specifica del linguaggio urbanistico, quanto dalla mancanza di riferimenti certi ai concetti ai quali con essi si intendeva fare riferimento.

L'uso di acronimi è pure oggetto di rilievo diretto nella sentenza in commento, essendo una delle maggiori criticità della disposizione posta all'esame della Corte, censurata proprio nella misura in cui «utilizza l'acronimo "V.A." per indicare un procedimento che dovrebbe condizionare l'ammissibilità dell'intervento, senza fornire alcuna previa definizione del significato dell'acronimo stesso» (*Considerato in diritto*, punto 4.3.1)³⁵. Con una conclusione di sicuro buon senso, in sostanza, la Consulta non censura l'acronimo in sé, il cui uso appare persino auspicabile laddove possa contribuire a semplificare il discorso, ma il ricorso ad esso privo di una preventiva definizione.

Peraltro, dai precedenti che la Corte richiama si possono trarre indicazioni univoche anche in relazione ad un ulteriore vizio specifico, ovvero quello di un errato rinvio ad altra disposizione. È questa, infatti, l'ipotesi che si ritrova nella [pronuncia n. 185 del 1992](#), dove si legge testualmente che «è sindacabile da parte di questa Corte il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e l'intelligibilità del precetto»³⁶. Né questo vale solo per l'ambito penale, in cui verteva il giudizio *de quo*, dato che già in quella occasione il parametro di riferimento era rappresentato, proprio come nella decisione qui commentata, dall'art. 3 Cost.³⁷, sotto il profilo della contraddittorietà e, conseguentemente, irrazionalità della legge.

Le ipotesi che si porranno alla Consulta potranno, tuttavia, andare ben oltre quelle finora prese in considerazione, potendo abbracciare un campo quanto mai vasto ed eterogeneo. Che dire, per fare solo qualche esempio, di un testo normativo che facesse ampio ricorso a termini stranieri o, ancor più, a quegli eufemismi che spesso il legislatore utilizza per mascherare provvedimenti impopolari o divisivi, allorché il loro (ab)uso conduca alla formulazione di enunciati non intelleggibili? Qualora ne risultasse un testo totalmente oscuro se ne dovrebbe concludere per la illegittimità (e a quali condizioni)?

Ma vi è di più! Una volta chiarito se un determinato vizio di cattiva redazione della legge ridonda in illegittimità costituzionale, la Corte dovrà anche volta per volta individuare quale sia la tecnica decisionale più adeguata, all'interno del suo armamentario sempre più (forse troppo) ricco e variegato, per ripristinare la legalità costituzionale. Non può infatti escludersi che, pur a fronte di una legge oscura, l'accoglimento non sia l'unica via percorribile, tanto è vero che già nei pur non numerosi precedenti che abbiamo visto ve n'è uno, ancora una volta la [sentenza n. 185 del 1992](#), in cui l'errore materiale era talmente palese che la Consulta ha adottato una pronuncia sostitutiva³⁸, benché in materia penale.

Insomma, la [sentenza n. 110 del 2023](#), non si configura soltanto come un punto di arrivo di un percorso giurisprudenziale che affonda le sue radici in alcune occasionali e talora risalenti decisioni, per trarne una regola generale di fondamentale civiltà giuridica, circa la necessità che le leggi siano chiare e

³⁵ Per inciso – e ad ulteriore conferma dell'ambiguità della sigla – si osservi che la stessa difesa regionale, secondo quanto riporta la Corte, ha attribuito ad essa due significati diversi nella memoria di costituzione e durante l'arringa in udienza pubblica.

³⁶ In questo senso, già R. GUASTINI, *Errore materiale*, cit., 1341, sottolineava come, accogliendo la questione, la Corte avesse chiaramente affermato il principio che l'errore di redazione determina l'illegittimità della disposizione a causa della sua indecifrabilità. Laddove, tuttavia, l'A. ritiene che la Corte, così facendo, anziché intervenire per rimuovere un vizio, abbia in realtà colmato una lacuna, arrogandosi un compito proprio solo del legislatore.

³⁷ Anzi, osserva sul punto G. U. RESCIGNO, *L'errore materiale*, cit., 2422 ss., come la Corte abbia voluto esplicitare la violazione (anche) di questo parametro, anziché ritenerlo assorbito nella declaratoria di illegittimità *ex art. 25 Cost.*, contrariamente alla sua prassi, all'evidenza proprio per rimarcare il valore generale di quanto affermato.

³⁸ Se non addirittura, come sostiene R. GUASTINI, *Errore materiale*, cit., 1341, solo apparentemente sostitutiva, giacché, in realtà, essa si manifesterebbe nella sostanza come una pronuncia additiva, con la quale la Consulta giunge appunto ad introdurre, per via pretoria, un nuovo precetto penale. *Contra*, G. U. RESCIGNO, *L'errore materiale*, cit., 2424 ss., il quale, pur con argomenti diversi da quelli contenuti nella sentenza, esclude la sua natura innovativa.

comprensibili, ma rappresenta altresì un punto di partenza verso una progressiva e quanto mai delicata definizione dei confini della discrezionalità del legislatore nella forma espressiva utilizzata nello svolgimento della funzione legislativa: un “esercizio di stile” anche per la Corte, che, una volta immessa nel circuito del buon confezionamento delle leggi³⁹, dovrà continuare a muoversi con estrema cautela⁴⁰, con ampio ricorso al proprio *self-restraint*⁴¹, essendo lampante l’incidenza dei suoi pronunciamenti in materia sugli equilibri nei rapporti con i giudici comuni ed il legislatore.

³⁹ Per dirla con P. C(OSTANZO), [Ancora un \(notevole\) avanzamento](#), cit., 462.

⁴⁰ Da questo punto di vista, non è forse casuale che un passaggio così potenzialmente rilevante nella giurisprudenza della Corte sia avvenuto in occasione del sindacato su un singolo comma di una legge regionale di modifica puntuale di precedenti leggi, ovvero un atto normativo, per così dire, di «tono minore», per affermare un principio da utilizzare poi in successivi limitati casi talmente eclatanti da escludere qualsiasi sospetto di un uso eccessivamente discrezionale del proprio scrutinio. Si tratta di un processo di progressiva affermazione della giustiziabilità delle regole di *drafting* che avevo a suo tempo auspicato, sia pure in relazione ad uno specifico vizio, in S. SCAGLIARINI, *Il Presidente e la tecnica legislativa*, cit., 286.

⁴¹ Il timore di un possibile sconfinamento della Corte in ambiti riservati alla discrezionalità legislativa era già stato prospettato ad esempio da G. SALERNO, *La tecnica legislativa*, cit., 1036; e da E. LONGO, *Il contributo della Corte costituzionale*, cit., spec. 55. Nel commentare la sentenza *de qua*, L. DI MAJO, [Una legge «radicalmente oscura» è incompatibile con la Costituzione. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 110/2023](#), in questa *Rivista*, [2023/II](#), 724 ss., solleva dubbi sulla possibilità di assicurare effettività alle regole sul confezionamento degli atti normativi, alla luce dei vincoli che la Corte si è auto-imposta.